

STUDIO LEGALE

Avvocato Alessio Orsini

Tribunale di Treviso 04.11.2019. Da un saldo negativo di - € 90.329,37 a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale si passa ad un credito di € 59.082,83.

Anatocismo dopo la delibera CICR 09.02.2000 è necessaria una pattuizione in forma scritta.

Illegittimità anatocismo dal 01.01.2014. C.M.S. indeterminatezza per mancata specificazione dei criteri di applicazione.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il titolare di un rapporto di conto corrente non solo ha contestato integralmente la pretesa di pagamento della Banca di € 90.329,37 ma ha rivendicato un saldo attivo, che in Sentenza è stato ricalcolato in € 59.082,83.

Una differenza quindi tra il saldo preteso dalla Banca e quello accertato in Sentenza di circa € 150.000,00, in ragione degli illegittimi addebiti applicati nel corso del rapporto bancario.

Il Tribunale con riferimento all'anatocismo, ha affermato che *“È ormai granitico il più che convincente indirizzo giurisprudenziale secondo cui, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della deliberazione CICR 9.2.2000, sono nulle le clausole di capitalizzazione degli interessi passivi e illecita la pratica relativa all'anatocismo, non potendosi ravvisare l'esistenza di usi normativi idonei a consentire la deroga all'art. 1283 c.c.”* e che, *“Successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000 la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è legittima purché sia contrattualmente pattuita e sia riconosciuta analoga capitalizzazione per gli interessi creditor”*.

Ad ulteriore specificazione, *“Quanto all'art. 7 della delibera CICR – che prevede un meccanismo di “sanatoria” e adeguamento delle vecchie clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati prima del 22.4.2000 (data di entrata in vigore della delibera) – si ricorda che lo stesso era stato emesso in attuazione del comma 3 dell'art 25 D.lgs. 342/1999, il quale però è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 17.10.2000: in tal modo è venuto meno il fondamento dello stesso art. 7 della delibera CICR, atto di normazione secondaria finalizzato ad attuare il disposto della norma primaria; conseguentemente, anche con riferimento ai contratti in essere antecedentemente al 2000 è necessaria una vera e propria nuova pattuizione scritta, non essendo sufficiente una mera comunicazione unilaterale della banca ancorché rispondente a quanto stabilito dall'art 7 (orami travolto) della delibera CICR del 9.2.2000”*.

Viale Treviri n. 202-63100 Ascoli Piceno (AP)

Via Ravenna n. 151 – 47814 Bellaria (Rimini)

Tel. 0736.263751 - Fax 0736.252540 - Cell. 371.1566307

Mail : avv.orsinialessio@gmail.com - Studio : studioavvorsini@gmail.com

www.orsinialessio.it

Oltre a ciò, è stata rilevata l'illegittimità dell'anatocismo successivamente all'1.1.2014, stante l'intervenuta modifica normativa dell'art. 120 TUB ad opera dell'art. 1 co. 629 L. 147/2013 (che prevede che *“gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori”*).

Quanto alle C.M.S., si è rilevato come *“occorre che nella clausola siano previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo e la sua periodicità”*, poiché *“l'onere di specifica indicazione e determinazione è pregnante in relazione al fatto che l'istituto di cui si discute viene in vario modo considerato (viene ad es. indicato come il corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo, oppure come la remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista affidato l'utilizzo di una determinata somma, a volte anche oltre il limite dello stesso affidamento) e si sono affermate nella prassi creditizia applicazioni non univoche da parte del sistema bancario (ad esempio, in alcuni casi la commissione viene calcolata sull'intero ammontare della somma affidata, in altri sul massimo saldo dare registrato sul conto in un determinato periodo ecc.)”*.

AVV. ALESSIO CRIVELLO



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TREVISO

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Giudice del Tribunale di Treviso, Terza Sezione civile, dott. Carlo Baggio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° /2016 in data 26/05/2016, promossa

da

ALESSIO e , con il patrocinio degli avv. ORSINI
PIAZZA MATTEOTTI n. 9 - 31100 TREVISO

attori / opposenti

contro

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA, con il patrocinio degli avv.
, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA
, - 31100 TREVISO

convenuta / opposta

e con l'intervento di

PENELOPE SPV SRL, con il patrocinio dell'avv. , con
domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA
TREVISO

terza intervenuta ex art. 111 CPC

avente per oggetto: **Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario),**

trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.6.2019, nella quale le parti hanno formulato le seguenti

CONCLUSIONI

per gli attori
SAS,

“Nel merito, in via principale:



Accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare l'illegittimità, la nullità e comunque REVOCARRE il decreto ingiuntivo opposto per tutte le motivazioni addotte nel presente atto, con conseguente adozione di tutti i provvedimenti di legge;

Sempre nel merito in via principale:

ACCERTARE E DICHIARARE che nulla è dovuto dagli opposenti per tutti i motivi dedotti nel presente atto;

ACCERTARE E DICHIARARE che la Banca Convenuta ha praticato ed applicato nel rapporto di conto corrente oggetto di causa: a)= tassi d'interesse ultralegali, ovvero non indicati in maniera trasparente secondo quanto previsto dagli artt. 116 e 117 del TUB e/o non pattuiti e comunque non correttamente predeterminati; b)= anatocismo in contrasto con l'art. 1283 C.C; c)= tassi di interessi usurari nel corso del rapporto in violazione dell'art. 644 c.p., nonché della legge 108/96, anche a mezzo dell'utilizzo abnorme delle commissioni, spese ed oneri; d)= commissioni di massimo scoperto non concordate e/o comunque indeterminate e prive di causa; e)= addebitato voci di spesa, commissioni e canoni non pattuiti e/o prive di causa; f)= "valute rispettivamente anticipate o postergate non pattuite" e/o prive di causa, in violazione di legge e/o di contratto e per l'effetto rideterminare l'esatto saldo del conto corrente;

ACCERTARE E DICHIARARE il reale saldo del rapporto di conto corrente per cui è causa, alla luce di tutto quanto dedotto in parte espositiva, depurando il saldo finale dagli illegittimi addebiti descritti in narrativa nessuno escluso, a titolo di interessi ed oneri ultralegali, interessi anatocistici ed usurari, escludendo le Commissioni di Massimo Scoperto, altre commissioni, spese e valute non correttamente determinate per iscritto o su cui non sia scesa valida pattuizione, indeterminate e/o prive di causa, escludendo ogni illegittimo vantaggio in favore della Banca per le c.d. valute fittizie e attualizzando il saldo con gli interessi creditori e le rivalutazioni e CONDANNARE alla luce di tutto quanto sopra e di tutto quanto esposto, in via riconvenzionale, eventualmente operata la compensazione legale, la Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., in persona del proprio legale rappresentante p.t., a rifondere tutte indistintamente le somme che dovessero risultare a credito della correntista, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria.

ACCERTARE E DICHIARARE l'inesistenza, nullità, annullabilità, inefficacia, per tutti i motivi dedotti in narrativa, di ogni fideiussione;

ACCERTARE E DICHIARARE che la revoca dagli affidamenti a suo tempo concessi dalla banca sia stata del tutto ingiustificata, immotivata e contraria ad i principi di buona fede e correttezza, per tutti i motivi di cui in parte espositiva, con riserva di chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non in autonomo e separato giudizio; ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittima segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca D'Italia nonché ai "sistemi di informazioni creditizie" della CRIF S.p.A. e della Experian - Cerved Information Services S.p.A. e CONDANNARE al risarcimento del danno non patrimoniale anche in via equitativa



giusta giurisprudenza della Cassazione Civile e di quella richiamata in atti, riservando la domanda di risarcimento del danno patrimoniale in autonomo e diverso giudizio.

Con riserva di integrare, modificare e/o articolare la propria domanda e/o mezzi istruttori all'esito delle deduzioni formulate dalla convenuta in sede di costituzione ed ai sensi dell'art. 183 c.p.c., salvo ed illimitato ogni più ampio diritto.

Il tutto in ogni caso con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario e con condanna della Banca a rifondere il c.d. danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per tutti i motivi indicati in parte espositiva.

Salvezze illimitate”.

In via istruttoria si insiste in tutti i mezzi istruttori richiesti e non concessi, nonché nell'integrazione della CTU in base a tutto quanto dedotto nelle osservazioni alla CTU, da intendersi ivi trascritte”;

per la convenuta CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA:

ancorché all'udienza di PC nessuno sia formalmente comparso per la convenuta (l'avv. , in sostituzione dell'avv. , ha dichiarato di rappresentare Penelope SPV) e ancorché il foglio di PC depositato telematicamente (al quale il suddetto procuratore si è richiamato) contenga le conclusioni formulate da un soggetto – Intrum Itali SPA – che non si è mai formalmente costituito in giudizio, si ritiene comunque di fare riferimento alle conclusioni di cui al foglio di PC suddetto, considerato che lo stesso riprende testualmente le conclusioni già formulate dalla Cassa in sede di propria costituzione in giudizio, non potendosi ritenere che la Cassa abbia tenuto una condotta tale da far presumere l'abbandono delle proprie domande ed eccezioni:

“Nel merito:

respingere tutte le domande avversarie e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto.

In ogni caso:

con integrale rifusione di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge”;

per l'intervenuta PENELOPE SPV SRL:

per i medesimi motivi sopra illustrati, si ritiene anche qui di fare riferimento alle conclusioni di cui al foglio di PC depositato telematicamente:

“Nel merito:

respingere tutte le domande avversarie e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto.

In ogni caso:

con integrale rifusione di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge”.



OMISSIS

determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo (cfr. Trib. Milano 11710/2016).

Un giudizio maggiormente articolato si impone invece quanto alla determinatezza / determinabilità delle relative clausole contrattuali. Condivide questo giudice l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui occorre che nella clausola siano previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo e la sua periodicità (v. Tribunale Padova 1363/2011, Tribunale di Parma, 23 marzo 2010, Tribunale Novara 16 luglio 2010 n. 774, Tribunale Torino 23 luglio 2003, Tribunale Milano 29.6.2002, Tribunale Piacenza 2012): l'onere di specifica indicazione e determinazione è pregnante in relazione al fatto che l'istituto di cui si discute viene in vario modo considerato (viene ad es. indicato come il corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo, oppure come la remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista affidato l'utilizzo di una determinata somma, a volte anche oltre il limite dello stesso affidamento) e si sono affermate nella prassi creditizia applicazioni non univoche da parte del sistema bancario (ad esempio, in alcuni casi la commissione viene calcolata sull'intero ammontare della somma affidata, in altri sul massimo saldo dare registrato sul conto in un determinato periodo ecc.). Alla luce di ciò la richiamata giurisprudenza di merito esige condivisibilmente, per ritenere che la pattuizione relativa alla commissione di massimo scoperto sia determinata o determinabile, la specifica indicazione degli elementi necessari per calcolarla e dunque non solo percentuale e periodicità di addebito ma anche criteri di calcolo.

Nel caso di specie, invece, le CMS erano determinate solo nella loro misura percentuale, senza l'indicazione dei criteri di calcolo, il che rende le relative pattuizioni nulle per indeterminatezza dell'oggetto, con conseguente necessità di espungere le relative poste dal conto.

Risulta altresì parzialmente fondata l'eccezione relativa all'illegittimo addebito di commissioni e spese non pattuite. Nel contratto di apertura di c/c del 1997 non si riscontra la pattuizione di alcuna tipologia di spesa, mentre i contratti di affidamento del 2006 e del 2011 disciplinano esclusivamente la misura della condizione economica "diritti di segreteria" comprese le "commissioni per la stampa e l'invio di documenti di sintesi". Tutte le spese non pattuite devono quindi essere espunte.

Non vi è poi alcuna valida pattuizione delle valute, il che comporta la necessità di ricalcolare il saldo del conto ordinando i saldi per data contabile e non per data valuta.

Sulla scorta dei principi sinora illustrati il CTU ha provveduto a ricalcolare il corretto saldo del conto corrente oggetto di causa, accertando che lo stesso alla data del 4.12.2015 avrebbe dovuto essere non a debito per € 94.551,02, bensì a credito per € 59.082,83.

Il decreto ingiuntivo deve pertanto essere revocato e deve altresì essere accolta la domanda riconvenzionale formulata dalla correntista di pagamento delle somme



risultanti a suo credito. Su detta somma spettano altresì gli interessi legali dalla data della domanda e sino al saldo, ma non la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta. Si precisa che la condanna deve essere pronunciata a carico della Cassa di Risparmio del Veneto e non di Penelope SPV, dal momento che tra tali soggetti è intercorsa unicamente una cessione del credito (risultato poi inesistente) e non anche una cessione del contratto.

Si sottolinea che non è stata compiuta alcuna verifica circa l'eventuale prescrizione del diritto attoreo (sollecitata solo in sede di operazioni peritali dal CTP della banca) dal momento che la convenuta non ha mai ritualmente sollevato una specifica eccezione sul punto.

Deve invece essere rigettata la domanda riconvenzionale di declaratoria di nullità delle fideiussioni.

Non si vede infatti come il semplice fatto che il saldo del conto corrente sia risultato a credito possa anche provocare la nullità dei contratti di fideiussione.

Si osservi, peraltro, che gli odierni oppositori non hanno prestato della fideiussioni c.d. specifiche – a garanzia di un singolo e ben determinato credito – bensì delle fideiussioni c.d. *omnibus* – a garanzia di tutte le obbligazioni presenti e future della nei confronti della banca. Di conseguenza, quand'anche risultasse che un singolo rapporto garantito era invalido, tale fatto non sarebbe comunque idoneo a provocare anche l'invalidità in sé della fideiussione, che rimarrebbe valida a garanzia di tutte le altre obbligazioni assunte dal garantito.

Gli attori hanno poi denunciato la nullità delle fideiussioni in quanto stipulate in conformità allo schema di contratto predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana nel 2003, secondo un modello che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ritenne contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a della L. 287/1990.

Per quanto sollevata dagli attori solo nella comparsa conclusionale, l'eccezione deve comunque essere esaminata, involvendo questioni di nullità, come tali soggette al potere/dovere di rilevazione officiosa.

L'eccezione è in ogni caso infondata.

Sarebbe già di per sé assorbente, per rigettarla *de plano*, il rilievo dell'omessa tempestiva produzione, da parte degli oppositori, sia del provvedimento dell'Autorità di Vigilanza, sia del parere dell'AGCM al quale detto provvedimento prestava adesione; trattasi, per l'appunto, di provvedimenti ed atti amministrativi ovviamente sottratti al principio *iura novit curia* e non valutabili dal giudice ove non ritualmente versati in giudizio. Si precisa che non possono essere presi in considerazione i documenti depositati da parte attrice del tutto irrivalmente come allegati alla comparsa conclusionale, non solo perché trattasi di deposito effettuato in difetto di qualsiasi



autorizzazione da parte del giudice, ma anche perché avvenuto ben oltre lo spirare dei termini ex art. 183 co. 6 CPC. Si noti che la parte non ha a tal proposito formulato neppure un'istanza di rimessione in termini ex art. 153 CPC. Si sottolinea, ad ogni buon conto, che il fatto che nel 2017 la Corte di Cassazione abbia espresso un nuovo orientamento sul punto non potrebbe in ogni caso essere considerato quale causa di decadenza non imputabile alla parte, dal momento che la normativa antitrust risale al 1990 e i provvedimenti amministrativi di cui si discute al 2005.

A voler entrare nel merito, la questione giuridica da affrontare attiene alla valutazione dell'incidenza dell'intesa anticoncorrenziale (concretizzatasi nell'adozione dello schema uniforme di fideiussione predisposto nel 2003 dall'ABI) sui singoli contratti stipulati dagli istituti di credito con gli utenti.

La tesi della nullità derivata (che parrebbe accolta da Cass. 12.12.2017 n. 29810, seppur in un evidente *obiter dictum* rispetto all'errore di diritto imputato alla corte territoriale – quello dell'irrelevanza del dato cronologico della stipulazione del contratto rispetto agli effetti, astrattamente invalidanti, del provvedimento dell'autorità amministrativa) si basa essenzialmente sulle seguenti argomentazioni:

- i consumatori hanno diritto ad “una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza” e tale diritto è lesa dalle intese vietate, delle quali il c.d. contratto a valle costituirebbe “lo sbocco essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti”;
- il contratto finale tra imprenditore e utente non conserva una sua distinta autosufficienza, ma costituisce il compimento stesso dell'intesa anticompetitiva tra imprenditori, ne rappresenta la sua realizzazione finale e, quindi, partecipa direttamente ed inscindibilmente della sua illiceità, dandosi quindi per assodato uno strettissimo collegamento, se non un vero e proprio nesso di interdipendenza, tra intesa restrittiva “a monte” e contratto “a valle”;
- dato che la L. 287/1990 mira ad assicurare non soltanto la libertà d'iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost., ma anche la protezione delle ragioni del consumatore, al quale deve essere garantita la conservazione di un regime di effettiva concorrenzialità del mercato, a questo ultimo deve essere riconosciuta la possibilità di far valere l'illiceità tanto dell'intesa anticoncorrenziale, quanto del singolo contratto mediante il quale sono state loro imposte condizioni ingiuste e svantaggiose.

In sostanza, la nullità del contratto “individuale” viene predicata sia in termini di nullità derivata – mediante il richiamo, per l'appunto, di questo vincolo funzionale inscindibile tra intesa illecita e ciascun contratto con l'utenza – sia in termini di nullità per vizio proprio – per illiceità della causa ed ex art. 1418 co. 2 CC, sull'assunto che il contratto recante clausole di cui è stata riconosciuta l'attitudine a ledere la concorrenzialità del mercato si porrebbe in contrasto con norme imperative e, in particolare, con l'art. 2 della L. 287/1990, se non addirittura con l'art. 101 del TFUE.

Tali argomentazioni non sembrano condivisibili.



Sicuramente non è possibile ipotizzare la nullità del contratto a valle per una sua supposta contrarietà a norme imperative (ai sensi dell'art. 1418 co 1 c.c.).

La definizione di “*intese*” data dall'art. 2 L. 287/1990 è sicuramente molto ampia, essendovi ricompresi non solo gli “*accordi*”, ma anche le mere “*pratiche concordate*” che “*abbiano per oggetto*” ovvero anche solo “*per effetto*” di impedire o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza. Tuttavia, non vi è dubbio che l'art. 2 parla pur sempre delle intese “tra imprese” tra di loro in concorrenza, mentre invece nulla dispone circa le sorti dei rapporti commerciali tra una di queste imprese e contraenti terzi.

Questo rilievo è sufficiente di per sé ad escludere che si possa predicare la nullità del c.d. contratto “a valle” per violazione di norma imperativa ex art. 1418, co. 1 c.c., in quanto, perché possa affermarsi la nullità negoziale per violazione di norme poste a presidio di interessi generali, è necessario che dette norme disciplinino direttamente elementi intrinseci alla fattispecie negoziale, conformandone la struttura o il contenuto, ovvero impongano determinate condizioni di liceità della stipulazione, quali ad esempio particolari autorizzazioni amministrative ovvero l'iscrizione di uno o entrambi i contraenti in appositi albi o registri.

Quanto ad un'ipotetica nullità derivata, occorre ricordare che, affinché l'invalidità di un rapporto giuridico possa propagarsi, con effetti invalidanti, ad un altro rapporto, è necessario che tra i due esista un vincolo di dipendenza funzionale o, quantomeno, di collegamento negoziale oggettivamente apprezzabile. Detto altrimenti, perché il meccanismo dell'invalidità derivata possa trasmettersi dall'intesa anticoncorrenziale ai sottostanti contratti a valle è in ogni caso necessario accertare preliminarmente l'esistenza di un nesso di indissolubile dipendenza con l'intesa a monte.

La caducazione automatica del rapporto dipendente per l'invalidità o la risoluzione del rapporto giuridico al quale il primo accede è infatti di norma ammessa nei subcontratti, in cui l'inesistenza o il venir meno del rapporto obbligatorio principale fa inevitabilmente venir meno la causa del secondo, per l'evidente impossibilità di questo ultimo di realizzare la ragion pratica in vista della quale era stato stipulato. Altra ipotesi di scuola in cui l'invalidità di un rapporto negoziale può determinare l'inefficacia di un diverso rapporto al medesimo collegato si ha in tema di delegazione, nella fattispecie descritta dall'art. 1271 co. 2 c.c., laddove è previsto che l'eventuale nullità del rapporto di valuta (quello tra delegante e delegatario), facendo venire meno la funzione complessiva della delegazione, renda priva di causa l'assunzione dell'obbligazione del delegato verso il delegatario, ovvero il pagamento effettuato in favore di questo ultimo, indipendentemente dal fatto che la delegazione fosse “pura” o “titolata”.

Affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è invece necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento



pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale.

Proprio questo secondo requisito postula, alternativamente, o l'identità soggettiva tra le parti dell'uno e dell'altro accordo, oppure la consapevole e fattiva adesione del contraente del contratto dipendente all'accordo (rispetto al quale egli è terzo) che lo pregiudicherebbe. Infatti, benché l'identità delle parti dei due negozi non sia requisito imprescindibile per il loro collegamento, ove difetti tale identità "*l'intento delle parti di consentire a un tale collegamento è meno scontato e richiede una prova rigorosa, perché in questi casi è ben più probabile che l'unitarietà del risultato perseguito da uno soltanto dei contraenti non determini un'interdipendenza funzionale*" (nei termini, Cass. Civ. 25.11.1998, n. 11942).

In tutti i casi cennati, l'applicazione del principio *simul stabunt simul cadent* presuppone quindi sul piano oggettivo una ragione pratica ulteriore e distinta da quella dei singoli contratti in sé considerati e, sul piano soggettivo, l'oggettivizzazione, da parte dei contraenti coinvolti, del comune intento pratico e della volontà di coordinamento teleologico dei contratti.

Ove tali elementi non siano oggettivamente apprezzabili, un contratto che sia stato validamente perfezionato, presenti i requisiti strutturali di validità previsti dalla legge e non persegua in sé una causa illecita o immeritevole per l'ordinamento giuridico non può subire effetti invalidanti in dipendenza dell'accertamento della nullità o della caducazione di un rapporto giuridico diverso ed intercorso tra terzi, il quale, essendo *res inter alios acta, neque nocet neque prodest*.

I contratti fra la singola impresa ed il cliente derivano piuttosto dall'autonomia privata dei contraenti, ovvero da una autonoma manifestazione di consenso da cui può discendere anche l'eventuale recepimento all'interno del regolamento contrattuale delle singole clausole riproduttive dell'illecita determinazione, ma la circostanza che l'impresa collusa uniformi al programma anticoncorrenziale le manifestazioni della propria autonomia privata, non appare sufficiente a privare il successivo contratto a valle di un'autonoma ragion d'essere. Infatti, nella normale dinamica della contrattazione individuale, le intese mostrano di non costituire un tutt'uno con i contratti a valle, di non essere a questi collegati né per legge né per volontà delle parti e di non rappresentarne in alcun modo un presupposto di esistenza, validità od efficacia.

Date queste premesse, è arduo individuare un nesso di dipendenza delle fideiussioni con la deliberazione dell'ABI "incriminata", né un vero e proprio collegamento negoziale, nel suo significato tecnico.

In primo luogo, nei contratti di fideiussione non vi è alcun oggettivo richiamo alla deliberazione dell'ABI di approvazione del modello standardizzato di fideiussione omnibus.

Soprattutto non risulta che tale deliberazione abbia vincolato l'istituto di credito



stipulante al rispetto dello schema ABI nella contrattazione con terzi. Anzi, l'esperienza mostra che, pur a seguito dell'approvazione dello schema di cui si discute, le banche hanno concluso molteplici contratti di fideiussione aventi contenuto difforme rispetto allo schema stesso.

A ben vedere, si è quindi di fronte non agli effetti di un vero e proprio accordo giuridicamente vincolante, bensì di una prassi, senz'altro consolidata e peraltro sicuramente preesistente alla predisposizione dello schema ABI, consistente nella tendenza alla standardizzazione contrattuale, in cui peraltro soltanto alcune clausole, ove non sia lasciato un apprezzabile margine di differenziazione alle imprese operanti nel mercato di riferimento, vengono tacciate di anticoncorrenzialità.

Deve poi escludersi l'illiceità della causa del contratto di fideiussione sottoscritto a valle dal cliente della banca.

È dirimente il rilievo che, anche ad ammettere che l'imprenditore (la banca) persegua, con la contrattazione individuale, il fine ultimo, anticoncorrenziale, di alterare a suo favore il mercato o di ottenere un extraprofitto, l'altro contraente (il fideiussore) stipula il contratto per soddisfare un proprio interesse che si ricollega ed esaurisce nel fine tipico dell'operazione posta in essere.

In ipotesi, si potrebbe individuare soltanto il motivo illecito dell'imprenditore, che sicuramente non è comune e condiviso dall'altro contraente, con quanto ne consegue in punto d'irrelevanza del motivo illecito di un solo contraente, a norma dell'art. 1345 c.c.

Deve invero ribadirsi che l'inosservanza di norme, pur imperative, che impongano o precludano alle parti (nel presente caso, gli imprenditori partecipanti all'intesa) taluni comportamenti e che non siano corredate da specifiche ipotesi di nullità testuali, non può determinare la nullità dell'atto negoziale eventualmente posto in essere in loro violazione. Ciò perché è principio cardine del sistema la non interferenza tra regole di comportamento e regole di validità degli atti, alla stregua della quale la violazione di regole comportamentali o di correttezza giustifica soltanto l'adozione di rimedi risarcitori (cfr. Cass. Civ. SS.UU. 19.9.2007, n. 26724).

Come sostenuto da autorevole dottrina, perché possa aversi nullità, non basta la semplice violazione della norma imperativa dell'art. 2, ma occorre che per effetto di tale violazione si determini una situazione di oggettiva incompatibilità tra il precetto posto dalla disposizione antimonopolistica e la regola negoziale contenuta nei contratti a valle dell'intesa. È dunque necessario che la proibizione contenuta nella norma, che fa divieto alle imprese di conformare la propria condotta e le proprie scelte strategiche secondo *standard* comportamentali illeciti, investa anche il precetto che le parti si sono date ed in base al quale intendono disciplinare i propri rapporti. Tuttavia ciò non avviene nella fattispecie normativa in esame, in quanto la proibizione dettata dalla legge antitrust non condanna in maniera diretta il contenuto degli atti negoziali, ma un comportamento che si pone a monte di questi.



L'unica forma di tutela esperibile a fronte di intese anticoncorrenziali o di altre violazioni rilevanti ex art. 2 L. 287/1990 è pertanto quella risarcitoria, attuabile sia nelle forme dell'iniziativa individuale (attraverso anche l'estensione pretoria della legittimazione attiva all'azione ex art. 33 L. 287/1990 ad utenti e consumatori sancita da Cass. Civ. SS.UU. 4 febbraio 2005, n. 2207), che dell'azione collettiva introdotta con l'entrata in vigore dell'art. 140 bis D.Lgs. 206/2005 la quale, non a caso, è espressamente limitata "all'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni" a ristoro "del pregiudizio derivante agli stessi consumatori ed utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali" (art. 140 bis D.Lgs. 6.9.2005 n. 206). Si veda in questo senso anche la recentissima sentenza della Suprema Corte n. 24044 del 26.9.2019.

Alla luce di quanto sopra, l'eccezione di nullità delle fideiussioni rilasciate dagli odierni oppositori va rigettata.

Non può essere accolta la domanda attorea volta ad accertare e dichiarare che la revoca dagli affidamenti a suo tempo concessi dalla banca fu "ingiustificata, immotivata e contraria ad i principi di buona fede e correttezza".

Gli attori hanno chiesto in sostanza una pronuncia di mero accertamento della sussistenza di un fatto illecito, il quale è però uno solo degli elementi costitutivi del diritto al risarcimento del danno, in relazione al quale non è stata formulata alcuna domanda né di condanna né di mero accertamento (parte attrice si è infatti espressamente riservata di instaurare autonomo giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno asseritamente patito).

È tuttavia pacifico il principio per cui "l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza" (v. Cass. 6749/2012, in una fattispecie in cui, analogamente a quanto avvenuto nel presente caso, un lavoratore, che nel frattempo aveva rassegnato le proprie dimissioni, aveva domandato l'accertamento dell'illegittimità del trasferimento disposto nei suoi confronti deducendo il proprio interesse all'accertamento dell'inadempimento datoriale, ma non vi aveva collegato alcuna domanda di condanna o di accertamento del diritto al risarcimento del danno; la S.C., in applicazione del principio sopra richiamato, ha escluso l'interesse ad agire del lavoratore, costituendo l'inadempimento datoriale solo uno degli elementi della fattispecie determinativa di danno; identico principio è stato affermato anche da Cass. 18511/2017 e da Cass. 9013/2016).



Anche nel presente caso deve pertanto dichiararsi la domanda in esame inammissibile per difetto di interesse ad agire.

Non può infine trovare accoglimento neppure la domanda volta ad ottenere la condanna della banca al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla segnalazione in centrale rischi ed in altri sistemi di informazioni creditizie, non essendo stata data la prova dell'esistenza di alcun danno risarcibile.

Parte attrice, infatti, si è limitata a porre in essere delle allegazioni del tutto astratte, senza però neppure chiarire quali sarebbero i danni concretamente patiti e di cui chiede il ristoro. Dal momento che è onere della parte allegare e, soprattutto, provare quanto meno l'esistenza del danno patito (non potendosi dare ingresso, nel presente contesto, alla categoria del danno *in re ipsa*), la domanda non può che essere rigettata.

Si specifica che la liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. è consentita solo con riferimento alla prova del "*preciso ammontare*" del danno (ossia del suo quantum); non è possibile invece alcuna valutazione equitativa con riferimento alla prova dell'esistenza stessa del danno (ossia dell'*an*) ovvero del nesso di causa, elementi la cui sussistenza deve essere dimostrata (e, ancor prima, allegata) dalla parte.

Stante la prevalente soccombenza della banca convenuta e dell'intervenuta Penelope SPV, a loro carico devono essere poste integralmente le spese di lite, liquidate in dispositivo. Per evitare duplicazioni, le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria vengono poste a carico della Cassa di Risparmio e la fase decisoria, successiva all'intervento di terzo, di Penelope. Le spese di CTU vengono poste a carico solidale della convenuta e dell'intervenuta, da dividersi in parti uguali nei rapporti interni. Non sussiste tuttavia il diritto degli attori alla rifusione delle spese di CTP, dal momento che la parcella prodotta con la terza memoria non solo riguarda l'assistenza ricevuta in sede stragiudiziale, ma non è nemmeno quietanzata (non avendo quindi gli attori dato prova di aver effettivamente sostenuto la relativa spesa).

Si specifica che nessuna condanna alle spese può invece essere disposta nei confronti di Intrum Italy SPA, nel cui interesse l'avv. ha dichiarato di agire nella comparsa conclusoria e nella memoria di replica ex art. 190 CPC, dal momento che trattasi di soggetto mai formalmente costituito in giudizio (si ricordi infatti che con la comparsa di intervento ex art. 111 CPC depositata in data 27.12.2018 non si è costituita in giudizio Intrum, bensì Penelope SPV SRL, peraltro svolgendo difese per nulla pertinenti all'oggetto di causa, riguardando l'opposizione ad un decreto ingiuntivo, il n. /2018, diverso rispetto a quello, n. /2016, oggetto del presente procedimento).

Stante tuttavia il parziale rigetto delle domande attoree, non sussistono i presupposti per la richiesta condanna della banca e dell'intervenuta ai sensi dell'art. 96 CPC.



P. Q. M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA a pagare a la somma di € 59.082,83, oltre ad interessi legali dalla data della domanda e sino al saldo effettivo;
3. condanna CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA a rifondere agli attori e le spese di lite del presente giudizio per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria, liquidate in € ,00 per esborsi ed € ,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% ex DM 55/2014;
4. condanna PENELOPE SPV SRL a rifondere agli attori e le spese di lite del presente giudizio per la fase decisoria, liquidate in € 3.500,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% ex DM 55/2014;
5. pone in via definitiva le spese di CTU a carico solidale della convenuta CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA e dell'intervenuta PENELOPE SPV SRL, da dividersi in parti uguali nei rapporti interni.

Così deciso in Treviso, il 21 ottobre 2019

Il giudice
- Dott. Carlo Baggio -

